



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1848
Spedito il 14/11/2012

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Raccomandazione CUN in merito a decadenza dallo status di studente e obsolescenza dei crediti acquisiti.

Adunanza del 07.11.2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Il Consiglio Universitario Nazionale, nell'esaminare la parte generale dei Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD), ha riscontrato che gli Atenei adottano criteri tra loro molto diversificati, sia nell'affrontare il tema della decadenza dallo status di studente per coloro che non conseguono il titolo di studio entro intervalli temporali predeterminati, sia per quanto riguarda l'obsolescenza dei CFU acquisiti.

Osservato in via preliminare che il quadro normativo è profondamente mutato con l'introduzione del DM n. 509/99 e che tale quadro è stato successivamente confermato dal DM n. 270/04, nell'esprimere i pareri sui Regolamenti Didattici di Ateneo il CUN si atterrà ai seguenti criteri:

Ordinamenti previgenti il DM n.509/99

Le carriere degli studenti ancora iscritti a corsi di studio di ordinamento previgente al DM n. 509/99 rimangono tuttora soggette a quanto disposto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n 1592 ¹.

¹ Regio Decreto 31 agosto 1933, n 1592, Art. 149 - *Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.*

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Infatti, essendo la materia regolamentata per legge, agli Atenei non è data facoltà di intervenire per modificare la norma mediante propri regolamenti.

Ordinamenti previsti dal DM n. 509/99 e DM n. 270/04

Le carriere degli studenti iscritti a corsi di studio istituiti ai sensi del DM n. 509/99 o del DM n. 270/04 sono soggette a quanto disposto dai decreti stessi e in particolare, per quanto attiene all'obsolescenza dei CFU acquisiti, dall'Art. 5, comma 6 di entrambi i Decreti².

Con l'introduzione di questa previsione anche l'istituto della decadenza, così come disciplinato dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non risulta applicabile agli ordinamenti ex DM n. 509/99 e 270/04, e la relativa disciplina diventa materia di Regolamento Didattico di Ateneo.

Sulla base della normativa vigente, gli Atenei possono stabilire nel proprio regolamento didattico norme per la decadenza dello status di studente e/o per l'obsolescenza dei crediti acquisiti in tempi determinati (status di studente part time). In ogni caso, qualora l'Ateneo intenda stabilire numeri minimi di crediti da acquisire in tempi determinati, è necessario che tali requisiti siano diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

Inoltre, anche tenuto conto di recenti sentenze della Giustizia Amministrativa, ricorda che:

- in assenza di specifiche previsioni regolamentari dell'Ateneo non possono essere adottati provvedimenti di decadenza dallo status di studente e/o di obsolescenza dei CFU;
- le previsioni regolamentari relative alla decadenza dallo status di studente e/o all'obsolescenza dei CFU non sono applicabili retroattivamente agli studenti già iscritti al corso di studio.

² *DM n. 509/1999 e DM n. 270/20046, Art. 5, comma 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

rileva

che la permanenza di studenti fuori corso nelle Università Italiane per un elevato numero di anni costituisce un fenomeno anomalo rispetto alla maggior parte dei sistemi della formazione superiore di altri paesi OCSE;

osserva

che le scelte degli Atenei possono essere condizionate dalle politiche ministeriali che tendono a penalizzare le Università per la presenza degli studenti fuori corso;

ritiene necessario

rendere omogenei i dati relativi alle carriere degli studenti universitari;

invita

il Ministro ad adottare propri decreti, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DM n. 270/04, al fine di stabilire congrue modalità di costruzione dei sistemi informativi delle carriere.

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)